

prof. avv. Massimo Pallini

Una sola nozione di impresa per il diritto del lavoro, il diritto commerciale e societario?

Workshop promosso dallo **Studio Ichino-Brugnatelli e Associati**

Roma, 19 maggio 2022

La nozione codicistica di «impresa»

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.)

Il requisito della organizzazione è soddisfatto dall'utilizzo dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte dell'imprenditore per l'esercizio in modo non occasionale della sua attività economica

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.)

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.)

La centralità della nozione di azienda o ramo di azienda nelle vicende circolatorie dell'impresa



Per il diritto commerciale e societario:

La vendita/affitto/usufrutto o conferimento in società dell'azienda o ramo comporta il subentro automatico in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.), nonché nei crediti (art. 2559) e nei debiti (art. 2560)



Per il diritto del lavoro:

il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento (art. 2112 c.c.)

Distinzione tra appalto di servizio e somministrazione di lavoro (art. 29 co. 1 D.lgs. n. 276/2003)

L'evoluzione della nozione d'impresa a fronte della dematerializzazione dell'azienda e della frammentazione del ciclo di produzione di un bene o servizio «finale»



il diritto commerciale e societario

appaiono aver ben compreso e metabolizzato questi processi adattando le nozioni del 1942, non ostacolando ma, invece, prevedendo nuovi strumenti di tutela degli interessi degli *stakeholders*


4



il diritto del lavoro

al contrario appare radicato a una nozione di organizzazione aziendale caratterizzata prevalentemente da beni e strumenti «materiali» e dalla autosufficienza di un ciclo di produzione di un bene o servizio vendibile direttamente sul mercato dei consumatori «finali»

**La nozione di
azienda e
ramo di
azienda nel
diritto
commerciale
e societario**



- **«immaterialità» dei beni** oggetto della organizzazione (anche nella sua totalità)
- **idoneità «potenziale»** del complesso di beni ad esercitare un'attività economica, anche se diversa da quella del cedente o in virtù dell'integrazione nell'organizzazione dell'impresa del cessionario
- **idoneità dell'attività economica c.d. «intermedia»** volta a produrre un bene o servizio non vendibile al consumatore «finale», ma a soddisfare una fase o un processo o un semilavorato del ciclo produttivo di altra impresa, ivi compresa quella cedente

**La nozione di
azienda e ramo
di azienda
(effettivamente
applicata) nel
diritto del
lavoro**



- **«materialità»** almeno della **prevalenza dei beni** oggetto della organizzazione
- **«preesistenza»** della destinazione del complesso di beni a realizzare la medesima attività economica che intende esercitare il cessionario
- **«autosufficienza»** **funzionale** del **complesso di beni** a produrre un bene o servizio vendibile al consumatore «finale» e disfavore per la esclusiva o forte «integrazione verticale» di questo con l'azienda del cedente

Le ragioni dell'affezione del diritto del lavoro all'idea tradizionale di impresa «materiale» e «autosufficiente»

questi caratteri qualificherebbero l'impresa quale **«datore di lavoro»** organizzativamente ed economicamente **solido** e, pertanto, **affidabile** nel garantire la stabilità e la redditività del rapporto di lavoro

... era vero per **l'impresa industriale degli anni '60**

... ma non lo è più per **l'impresa di servizi 4.0!**

Il retaggio culturale «industrialista» del diritto del lavoro

Alle origini del requisito della «materialità» della organizzazione:

(art. 1 Legge n. 1369/60)

Alle origini del requisito di «autosufficienza» funzionale (del ciclo di produzione di un bene o di un servizio)

(art. 3 Legge n. 1369/60)

I rigurgiti di industrialismo del requisito di «preesistenza»

(art. 1 D.Lgs. n. 18/2001)

... **tutti requisiti abrogati dalla Legge Biagi**



... **ma di fatto non abbandonati dalla giurisprudenza**



Il rischio di un grande cortocircuito



... insostenibile per il sistema giuridico,

... ma soprattutto capace di produrre effetti inversi a quelli di
stabilità dei rapporti di lavoro

perché, applicando questi diversi criteri, il medesimo contratto di cessione di
azienda potrebbe essere ritenuto dai Giudici



legittimo

**per il diritto commerciale e
societario**

comportando il trasferimento dei
beni e delle relative posizioni
giuridiche, nonché gli effetti di cui
agli artt. 2558 e ss. c.c.



illegittimo

per il diritto del lavoro

inibendo il trasferimento del
personale e mantenendo la titolarità
dei rapporti di lavoro in capo al
cedente

Ma quale sarebbe il **destino dei lavoratori** che «ritornano» all'impresa cedente quando i beni (materiali e immateriali) utilizzati per esercitare le attività cui erano addetti rimanessero nella proprietà/disponibilità del cessionario ???



Il rischio che siano destinati ad essere poi **licenziati per esubero** dal cedente che non ha più possibilità di utilizzarli sarebbe se non certo, quantomeno altamente probabile

scommettendo quindi


... sulla forza di **contrapposizione sindacale** a costringere il cedente a farsi carico di questi costi ormai improduttivi



... sulla **«roulette» dei criteri di scelta** del personale nella procedura dei licenziamenti collettivi



... ma
ce lo
chiede
l'UE ?



- Erroneità della interpretazione della direttiva 2001/23/CE a fini «nazionali»
- base giuridica: art. 94 TCE
- obiettivo prioritario è quello di garantire il diritto dei lavoratori di seguire il «*business*» o «*part of business*» cui erano addetti, a tutela della continuità del loro rapporto di lavoro
- Nozione di azienda e trasferimento di azienda elaborata dalla CGUE è assolutamente sintonica con quella elaborata dal diritto commerciale e societario italiano

**Necessità di nuovi criteri
per qualificare l'azienda
dell'impresa 4.0**

«dematerializzata»

e

«integrata verticalmente»

(in un più ampio ciclo di produzione di beni e servizi che si avvale della cooperazione e stretta integrazione tra più imprese specializzate in diverse fasi)



➤ applicare anche nel diritto del lavoro i **medesimi criteri elaborati dalla giurisprudenza nel diritto commerciale e societario**

➤ attribuire rilevanza all'accertamento peritale della **«plausibilità» tecnico-economica del business plan del cessionario**

➤ sia in sede di **confronto preventivo sindacale**

➤ sia in sede di **controllo giudiziale**

**Necessità di nuovi
strumenti a tutela dei
rapporti di lavoro alle
dipendenze dell'impresa 4.0
«dematerializzata»
e
«integrata verticalmente»**



- **divieto di abuso di posizione dominante** (legge 287/90)
- **divieto di condotte abusive** nelle catene di subfornitura di beni e servizi (legge n. 192/98).
- **divieto di direttive della società controllante lesive degli interessi economici-operativi della società controllata** (art. 2476 c.c.)
- **danni «punitivi»** (Cass. SS.UU. n° 16601/2017)

Legittimazione ad agire anche per lavoratori e organizzazioni sindacali rappresentative a tutela dei loro interessi quali creditori e «partner» dell'impresa datrice di lavoro???



Direttamente contro le imprese in posizione dominante o nei confronti degli amministratori dell'impresa datrice di lavoro che non si sono avvalsi di queste tutele ???



Prodromi di una evoluzione giurisprudenziale in tal senso ???

Grazie della vostra attenzione

Queste slides si possono scaricare dal sito

www.ichinobrugnatelli.it